27419/22

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|---|---|
| MARGHERITA CASSANO | - Presidente Aggiunto - |
| GIACOMO TRAVAGLINO | - Presidente di Sezione - |
| ENRICO MANZON | - Consigliere - |
| ALBERTO GIUSTI | - Consigliere - |
| LINA RUBINO | - Consigliere - |
| MARCO MARULLI | - Consigliere - |
| GIULIA IOFRIDA | - Consigliere - |
| ANNALISA DI PAOLANTONIO | - Consigliere - |
| FRANCESCO MARIA CIRILLO | - Rel. Consigliere - |

Oggetto

DISCIPLINARE MAGISTRATI

Ud. 05/07/2022 - PU

R.G.N. 893/2022

Cron. 27419

Rep.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 893-2022 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) (omissis);

***- ricorrente -***

346/22

***contro***

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

***- intimati -***

avverso la sentenza n. 138/2021 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 23/11/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale CARMELO SGROI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) .

**FATTI DI CAUSA**

1. In data 10 novembre 2017 il Ministro della giustizia promosse l'azione disciplinare nei confronti del dott. (omissis) (omissis), contestandogli gli illeciti extrafunzionali di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b*) ed *e*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

In particolare – lasciando da parte la vicenda penale conclusasi con un decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Catania e con la conseguente ordinanza 17 gennaio 2020, n. 21, con la quale la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti del medesimo Magistrato, per esclusione dell'addebito – ai fini che interessano in questa sede sono state formulate a carico del dott. (omissis) due diverse incolpazioni.

Nella prima (art. 3, comma 1, lettera *b*, cit.) il Ministro ha contestato al Magistrato di aver intrattenuto rapporti di affari con gli imprenditori (omissis) e (omissis) , gestori dell'autosalone (omissis) s.r.l. di Gela, tradottisi nell'acquisto di almeno sei autoveicoli per sé e per la moglie (analiticamente indicati). Tali rapporti di affari erano stati intrattenuti nonostante i soggetti suindicati fossero

sottoposti, in quel periodo, presso il Tribunale di Gela a vari processi penali trattati dal dott. (omissis), che in quell'ufficio prestava servizio.

Nella seconda incolpazione (art. 3, comma 1, lettera *e*, cit.) il Ministro ha contestato al Magistrato di aver ottenuto da (omissis) (omissis) e (omissis) numerose agevolazioni economiche, talvolta di eccezionale favore, per l'acquisto e l'uso di numerose automobili, nonostante il dott. (omissis) sapesse che quei due soggetti erano parti o imputati in numerosi processi penali presso il Tribunale di Gela (il capo di incolpazione ne indica sei).

2. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza del 23 novembre 2021, ha ritenuto il dott. (omissis) responsabile della prima incolpazione suindicata, mentre quanto alla seconda ne ha riqualificato la formulazione giuridica, ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 109 del 2006, anziché quella di cui alla lettera *e*) contestata nel capo di incolpazione. Così riconosciuta la colpevolezza, la Sezione disciplinare ha irrogato al Magistrato la sanzione della perdita di anzianità per anni due.

La sentenza ha premesso una breve ricostruzione delle due fattispecie di illecito suindicate, delineandone i rispettivi contorni.

Ha evidenziato, a questo proposito, che quella di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), prevede due ipotesi. La prima di esse prevede che il magistrato abbia frequentato o intrattenuto rapporti di affari con una persona che è stata indagata, imputata o sottoposta a procedimento di prevenzione in affari da lui trattati, senza che ne «abbia ricavato un beneficio o ricevuto un trattamento di favore, essendo sufficiente la semplice frequentazione o l'esistenza di un rapporto di affari». Ciò in quanto la fattispecie disciplinare è volta a tutelare l'immagine del magistrato.

L'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e*), invece, non richiede «che il magistrato sia assegnatario dell'affare nel quale è

coinvolta la persona da cui proviene il prestito o l'agevolazione», essendo sufficiente che il relativo procedimento sia pendente «in qualunque ufficio giudiziario del distretto dove opera il magistrato», a condizione, naturalmente, che egli ne sia a conoscenza.

Sulla base di tale premessa, la sentenza è passata ad esaminare il caso concreto e ha rilevato che, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2016, il dott. (omissis) aveva acquistato e venduto numerosi autoveicoli presso la concessionaria gestita da (omissis) e (omissis) . Era stato analogamente dimostrato che in quel medesimo periodo questi ultimi erano coinvolti in numerosi procedimenti penali davanti al Tribunale di Gela, sia in qualità di imputati che di persone offese, e che alcuni di quei procedimenti erano assegnati al magistrato incolpato. Dopo aver ricordato, in particolare, i procedimenti di cui ai numeri 436 del 2002, 456 del 2011 e 1534 del 2011, la Sezione disciplinare ha ritenuto pienamente provato che il dott. (omissis) avesse intrattenuto rapporti di affari con soggetti indagati o imputati in procedimenti da lui trattati. Il fatto che i procedimenti a lui assegnati fossero stati già definiti all'epoca della relazione di affari è stato considerato irrilevante, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenza 20 dicembre 2018, n. 33017).

Nonostante l'attività commerciale di vendita delle autovetture fosse svolta in forma societaria, il giudice disciplinare ha ritenuto dimostrato che la relazione di affari fosse intervenuta tra il magistrato incolpato e le persone fisiche di (omissis) e (omissis) , per cui erano sussistenti tutti gli elementi dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 109 del 2006. Doveva, invece, ritenersi escluso chi vi fosse tra l'incolpato e i predetti una frequentazione che andava oltre i rapporti di affari relativi alla compravendita delle automobili, perché dalla documentazione acquisita non risultavano ulteriori contatti o incontri tra loro che non fossero finalizzati a tale obiettivo.

Quanto all'incolpazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e*), la Sezione disciplinare ha rilevato essere pacifico che nel periodo in cui il dott. (omissis) aveva intrattenuto rapporti di affari con (omissis) e (omissis) (omissis), costoro erano coinvolti in numerosi procedimenti penali pendenti davanti al Tribunale di Gela. Dopo aver ricordato, in particolare, i procedimenti penali di cui ai numeri 436 del 2002, 183 del 2008, 1199 del 2008, 456 del 2011 e 1534 del 2011, il giudice disciplinare ha rilevato che di tali procedimenti il magistrato era certamente consapevole, in quanto, in particolare, egli era stato titolare del procedimento penale n. 436 del 2002 e, successivamente, del n. 456 del 2011, oltre ad essere assegnatario di altri procedimenti penali nei quali aveva formulato richiesta di astensione. Risultava, quindi, pienamente integrato il presupposto della pendenza di un procedimento penale a carico di un soggetto col quale il magistrato era in relazione, nonché quello della consapevolezza, da parte sua, di detta situazione.

Ciò premesso, tuttavia, la sentenza ha ritenuto non raggiunta la prova circa la natura di agevolazioni delle prestazioni ricevute dal magistrato incolpato da parte di (omissis) e (omissis) . La Sezione disciplinare, infatti, pur riconoscendo che in alcune delle compravendite effettuate il prezzo pagato era inferiore a quello di acquisto da parte della concessionaria, ha aggiunto che detta circostanza costituiva una prassi commerciale abituale (c.d. sopravvalutazione dell'usato) e, pertanto, tale da escludere la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato, non potendosi ritenere dimostrata l'esistenza effettiva delle "agevolazioni".

In particolare, la sentenza ha escluso l'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e*), anche in riferimento all'uso gratuito di una *Porsche Cayenne* per un periodo di circa due anni (2013-2015), accogliendo sul punto la linea sostenuta dalla difesa. Fatta questa specificazione, la pronuncia disciplinare ha, però, aggiunto che

l'utilizzo gratuito di quell'auto integrava senz'altro la diversa fattispecie disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 109 del 2006, e ha quindi inflitto la sanzione disciplinare di cui si è detto.

3. Contro la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura propone ricorso il dott. (omissis) (omissis) con atto affidato a quattro motivi.

Nel corso dell'udienza pubblica svoltasi in data 5 luglio 2022 davanti a queste Sezioni Unite, il difensore del ricorrente, avv. (omissis) (omissis), richiamando la precedente decisione n. 33017 del 2018 redatta dal Consigliere Francesco Maria Cirillo, ha invitato detto Magistrato ad astenersi, ritenendo non opportuno che il giudizio odierno fosse trattato dal medesimo Relatore dell'altra sentenza.

Disposta una breve pausa dell'udienza, il dott. (omissis) ha chiesto al Presidente del Collegio di essere autorizzato ad astenersi.

Il Primo Presidente Aggiunto, con provvedimento allegato al verbale e letto in udienza, ha rigettato la richiesta.

Si è quindi proceduto alla discussione orale del ricorso.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 606, comma 1, lettere *b*) ed *e*), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 106 del 2006.

Il ricorrente osserva, innanzitutto, che non ogni rapporto di frequentazione o di affari occasionale può essere sanzionato sulla base della richiamata norma; costituisce giurisprudenza pacifica, infatti, il principio per cui non rileva la frequentazione occasionale, ma soltanto lo stretto legame capace di intaccare la serenità e l'imparzialità del giudice. La sentenza impugnata, invece, non avrebbe considerato che i rapporti commerciali furono intrattenuti dal dott. (omissis) solo con (omissis) e non anche con (omissis) . E

comunque, lo svolgimento di una semplice operazione economica non può essere intesa come «essere in affari» con una persona, perché tale concetto implica la frequenza dell'attività economica da parte di entrambi e non la conclusione di un singolo affare.

Ciò detto, la censura contesta che la sentenza impugnata abbia ritenuto dimostrata la frequentazione tra il dott. (omissis) e (omissis) (omissis); ed infatti, anche senza considerare che la frequentazione presuppone un'abitualità e assiduità di comportamento, dalle testimonianze assunte risulterebbe esclusa la frequentazione con (omissis) . La sentenza sarebbe incorsa, sotto questo profilo, nel cosiddetto travisamento della prova, avente nella specie carattere di decisività. Il motivo in esame rileva che la frequentazione del magistrato con (omissis) è stata erroneamente dedotta dal fatto che il dott. (omissis) si fosse occupato dei due procedimenti penali aventi i numeri 437 del 2002 e 456 del 2011. Il primo, infatti, si era concluso con una sentenza del 2009 con la quale (omissis) era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, per cui in relazione alle operazioni commerciali avviate nel 2013 il (omissis) non era più persona imputata in un procedimento trattato dal magistrato. Quanto al secondo, poi, l'accusa non aveva indicato alcun atto o provvedimento assunto dal magistrato incolpato, per cui anche in quel procedimento nessuna attività era riconducibile al dott. (omissis).

1.1. Il Collegio rileva, innanzitutto, che la complessa censura contiene alcuni profili che sono inammissibili, in quanto sostanzialmente volti a rimettere in discussione aspetti di fatto della vicenda, che la sentenza disciplinare ha ricostruito con una motivazione del tutto logica e priva di contraddizioni e che sono, pertanto, non più discutibili in questa sede.

Ci si riferisce, in particolare, alle considerazioni secondo le quali la frequentazione sarebbe avvenuta soltanto con (omissis) e non anche con (omissis) , posto che la sentenza accomuna i due

soggetti (che gestivano lo stesso autosalone in forma societaria) e indica per ciascuno i relativi procedimenti penali. Altrettanto deve dirsi con riguardo alla presunta *occasionalità* della frequentazione, dal momento che l'impugnata sentenza, con un accertamento in fatto non riesaminabile in sede di legittimità, ha dato conto del fatto che quei contatti non furono occasionali, quanto piuttosto inseriti in un contesto che si è protratto temporalmente per numerosi anni.

1.2. Tuttavia, anche lasciando in disparte questi rilievi di inammissibilità, le censure in diritto prospettate nel primo motivo di ricorso risultano prive di fondamento.

Giova premettere che la fattispecie in esame – cioè quella dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 109 del 2006 – punisce «il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato» ovvero, ai fini che qui interessano, «l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone». Si tratta, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, «di una disposizione che mira a tutelare il valore della credibilità del magistrato», sul presupposto che i comportamenti ivi indicati possano metterne in discussione l'immagine e suscitare «forti sospetti» sulla capacità del magistrato «di mantenere salda la sua imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni» (così la sentenza 20 luglio 2016, n. 14919). La sentenza ora ricordata ha anche chiarito che per "frequentazione" non può intendersi «un occasionale incontro», perché quel termine «presuppone una abitualità ed assiduità di comportamento», cioè il trovarsi spesso con una determinata persona, intrattenendo con essa «rapporti con una certa regolarità».

Queste Sezioni Unite hanno poi anche affermato che l'illecito in esame «non viene meno nel momento in cui il processo penale a carico della persona frequentata si è concluso, ma prosegue anche in seguito» (sentenza 20 dicembre 2018, n. 33017), perché la norma in

esame non contiene alcun elemento che giustifichi simile restrittiva interpretazione. Ciò toglie rilievo alle considerazioni del ricorrente relative al fatto che il procedimento penale n. 436 del 2022 R.G.N.R. si era concluso nel 2009 con una sentenza di condanna da parte della Corte d'appello di Caltanissetta. Ed è comunque il caso di ricordare, per amore di precisione, che quel processo era stato trattato in primo grado da un collegio presieduto dal dott. (omissis) e si era concluso con una sentenza di assoluzione nei confronti di (omissis) (poi riformata in appello).

La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo in esame, ha fatto buon governo dei citati principi. Essa non ha insistito tanto sul concetto di frequentazione, quanto piuttosto sulla nozione di intrattenimento di rapporti di affari, che l'art. 3, comma 1, lettera *b*), cit. richiama nell'ultima frase. E ha affermato, a sostegno della decisione di condanna, che il dott. (omissis) aveva acquistato e venduto, nell'arco di un decennio (dal 2006 al 2016), «vari autoveicoli presso il concessionario auto gestito da (omissis) (omissis) e (omissis) »; il tutto mentre l'incolpato era titolare di tre diversi procedimenti penali a carico di (omissis) e (omissis) .

A fronte di simile ricostruzione, del tutto logica e correttamente argomentata, il ricorso tenta di prospettare una tesi difensiva che non trova alcun supporto nel dato normativo. Secondo il ricorrente, infatti, «essere in affari», ovvero «intrattenere affari», presupporrebbe «lo svolgimento di una comune attività di qualsivoglia natura volta a conseguire uno scopo ovvero un profitto reciproco» (ricorso, p. 4), cioè un qualcosa di molto simile al rapporto societario (art. 2247 cod. civ.).

Come ha correttamente osservato il Procuratore generale nella discussione pubblica, invece, intrattenere rapporti di affari va inteso, alla luce del testo complessivo della norma che punisce gli illeciti c.d. extrafunzionali, come sinonimo anche di "commerciare"; il che è

quanto si è verificato nel caso di specie, nel quale per l'arco di tempo di un decennio il dott. (omissis) ha acquistato e venduto vetture presso un concessionario gestito da due soggetti che erano sottoposti a procedimenti penali da lui trattati. E correttamente la sentenza impugnata ha posto in luce che la relazione di affari era intercorsa con le due persone fisiche che concretamente gestivano l'attività di compravendita attraverso lo strumento di due società di capitali. Ne consegue anche l'evidente improprietà del richiamo alla sentenza 28 gennaio 2019, n. 2301, di queste Sezioni Unite, la quale doveva pronunciarsi sul diverso illecito disciplinare relativo alla violazione dell'obbligo di astensione.

Quanto, poi, all'ipotizzato travisamento della prova (p. 6 del ricorso) consistente nell'erronea valutazione del materiale probatorio idoneo ad attestare la frequentazione, si tratta di un profilo che attinge chiaramente al merito e non è sindacabile in questa sede.

Un ultimo rilievo si impone, poi, a proposito dei presunti errori che la sentenza impugnata avrebbe compiuto nell'identificazione dei due procedimenti penali a carico di (omissis) . Fermo quanto si è già detto a proposito dell'irrilevanza del fatto che uno dei procedimenti si era concluso nel 2009, le Sezioni Unite osservano che il fatto che nell'ambito di un procedimento penale in carico ad un determinato magistrato non siano state compiute attività per un certo tempo non esclude la sussistenza dell'illecito. Ciò che conta, infatti, come ha correttamente osservato il Procuratore generale, è la *titolarità* del procedimento, ossia che con riguardo a quel procedimento il magistrato incolpato sia l'unico che ha il potere di *trattarlo*; per cui la circostanza che il procedimento n. 456 del 2011 R.G.N.R. fosse stato trattato dal dott. (omissis) «sino al gennaio 2013» e fosse ancora pendente alla data del 17 ottobre 2019 non consente affatto l'esclusione dell'illecito contestato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 606, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen., violazione di legge anche in relazione all'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006.

Il ricorrente osserva che, una volta esclusa la frequentazione e la relazione di affari con (omissis) , resterebbe a carico del magistrato soltanto la frequentazione intercorsa con (omissis) , derivante dalla trattazione del procedimento penale n. 456 del 2011. In relazione a detto procedimento la sentenza impugnata indica l'atto che il dott. (omissis) avrebbe compiuto, costituito dall'autorizzazione alla proroga delle indagini con decreto del 24 maggio 2012. Tale affermazione, peraltro, sarebbe del tutto priva di dimostrazione, non consentendo quindi alcuna verifica sulla correttezza del ragionamento probatorio.

Non si tratta, secondo il ricorrente, di sindacare il convincimento sull'esistenza di un fatto, quanto di «stigmatizzare la mancata indicazione delle ragioni di quel convincimento», in particolare in ordine alla fonte della prova. Non potrebbe escludersi, del resto, dato il carattere *routinario* dell'adempimento, che il dott. (omissis) non si sia accorto del fatto che il provvedimento di proroga delle indagini riguardava anche (omissis) ; circostanza, questa, che la Sezione disciplinare avrebbe dovuto apprezzare ai fini di concedere l'esimente di cui all'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006.

2.1. La Corte rileva che il motivo presenta, innanzitutto, una formale inesattezza, perché afferma che il procedimento penale n. 456 del 2011 R.G.N.R. vedeva come imputato (omissis) , mentre dalla sentenza disciplinare risulta che quel procedimento era a carico di (omissis) .

Ciò premesso, il Collegio osserva che la sentenza richiama, a sostegno della decisione, il fatto che il dott. (omissis), nell'ambito del diverso procedimento penale n. 1534 del 2011 R.G., aveva autorizzato la proroga delle indagini preliminari; mentre il motivo in

esame censura tale ricostruzione, sostenendo che l'affermazione relativa all'adozione di quel provvedimento sarebbe apodittica e indimostrata. Ora, a prescindere dal fatto che simile contestazione attiene in modo evidente al merito ed è, perciò, inammissibile nell'odierna sede, va detto che, una volta ricostruita la vicenda nei termini indicati nel primo motivo, le censure del secondo finiscono con l'essere, se non integralmente, quanto meno parzialmente assorbite.

Quanto al rilievo per cui l'atto di proroga potrebbe essere stato adottato dal Magistrato incolpato senza avvedersi del fatto che lo stesso riguardava anche l'imputato (omissis) – e ciò, nell'assunto del ricorrente, in considerazione del carattere *routinario* del provvedimento – il Collegio rileva che simile profilo involge una valutazione di merito; senza contare che il motivo in esame non dà neppure conto del fatto che simile considerazione sia stata già posta alla Sezione disciplinare.

La circostanza, richiamata nel ricorso e nell'impugnata sentenza, per cui il dott. (omissis) aveva presentato richiesta di astensione nel procedimento n. 1004 del 2015 R.G.N.R. è irrilevante, dato che si è trattato di un comportamento tenuto in un procedimento diverso da quelli per i quali è stato ritenuto sussistente l'illecito disciplinare contestato.

Rimane, in ultimo, la censura circa la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006.

A questo proposito devono essere fatte due considerazioni.

La prima, di carattere formale, è che il ricorso non dà conto in modo esauriente dell'effettiva formulazione della richiesta di applicazione dell'esimente (se non nella generica affermazione contenuta alla p. 12), tanto più che non vi è una censura di omessa pronuncia.

La seconda, decisiva, è che la doglianza troverebbe il proprio fondamento, per come è presentata nel motivo in esame, nella considerazione che la Sezione disciplinare avrebbe dovuto concedere l'esimente, perché il provvedimento di proroga riguardante l'imputato (omissis) aveva, come si è detto, carattere *routinario*.

È facile rilevare, al contrario, che anche la circostanza, peraltro del tutto discutibile nel caso in esame, che il magistrato sia chiamato ad emettere un provvedimento dal contenuto ripetitivo nulla toglie alla possibile gravità del fatto, che deve essere valutata alla luce della vicenda nella sua globalità e non sulla base di un mero dato esteriore.

Il motivo, in conclusione, è privo di fondamento.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 606, comma 1, lettere *b*) ed *e*), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. n. 109 del 2006.

Il ricorrente osserva che la Sezione disciplinare avrebbe dovuto applicare, in considerazione dell'esistenza di soli rapporti commerciali e non di affari, la sanzione meno grave della censura anziché quella della perdita dell'anzianità.

3.1. Il motivo non è fondato.

Il ricorrente non considera, infatti, che la sanzione «non inferiore alla perdita dell'anzianità» è obbligatoriamente prevista dall'art. 12, comma 2, lettera *c*), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale ne impone l'applicazione per i comportamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), cit., cioè proprio quelli per i quali la Sezione disciplinare ha ritenuto responsabile il dott. (omissis). Ne consegue che il richiamo all'art. 12, comma 1, lettera *d*), cit. è improprio, data l'esistenza di una previsione sanzionatoria specifica.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 606, comma 1, lettere *b*) ed *e*), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 109 del 2006.

Il motivo in esame contesta il fatto che il giudice disciplinare abbia inflitto la sanzione della perdita dell'anzianità per due anni, cioè una sanzione ben superiore rispetto al minimo edittale di mesi due. Simile scelta, del tutto priva di motivazione, sarebbe in evidente contrasto con i principi in base ai quali il giudice è tenuto a dosare la pena in relazione all'effettivo disvalore della condotta, di modo che, quanto più egli si discosta dal minimo della sanzione, tanto più è tenuto a motivare la sua scelta.

4.1. Il motivo è fondato.

Costituisce giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite il principio per cui, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ove sia riconosciuta la responsabilità dell'incolpato, la scelta della sanzione da applicare va effettuata, da parte della Sezione disciplinare del C.S.M., secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto. A tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari. Tale valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora la scelta si rivolga alla più grave delle sanzioni, sul presupposto che l'illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire (così le sentenze 4 luglio 2012, n. 11137, e 8 aprile 2022, n. 11457; ma v. pure la sentenza 22 luglio 2013, n. 17777).

Tale principio, che è affermato anche nella giurisprudenza penale di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 26 giugno 2009, n.

36245, Denaro, e 18 giugno 2013, n. 27959, Pasquali), risponde all'esigenza generale della necessaria graduazione della pena, regola che è da ritenere applicabile anche per le sanzioni disciplinari.

La sentenza impugnata non si è attenuta a questo principio. Essa, infatti, dopo aver correttamente individuato la sanzione da applicare – e cioè, appunto, quella della perdita dell'anzianità – non ha in alcun modo illustrato le ragioni per le quali detta sanzione è stata irrogata nella misura massima, posto che l'art. 8 del d.lgs. n. 109 del 2006 stabilisce per essa una durata da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.

È esatto, come ha osservato il Procuratore generale nella sua requisitoria, che per la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e*), del d.lgs. n. 109 del 2006 (originariamente contestata per uno degli episodi) la legge prevede la sanzione della rimozione (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006); ma tale incolpazione è stata esclusa dalla sentenza in esame, o meglio è stata derubricata in quella più lieve di cui alla lettera *b*) del citato art. 3, in relazione alla quale l'irrogazione della sanzione nella misura massima doveva essere adeguatamente motivata.

Entro questi limiti la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Sezione disciplinare del C.S.M., in diversa composizione personale.

5. In conclusione, sono rigettati i primi tre motivi di ricorso, mentre è accolto il quarto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Sezione disciplinare del C.S.M., la quale provvederà nuovamente alla determinazione della sanzione.

**P.Q.M.**

La Corte *rigetta* i primi tre motivi di ricorso, *accoglie* il quarto, *cassa* la sentenza impugnata in relazione e *rinvia* alla Sezione

disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in diversa composizione personale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 5 luglio 2022.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 20 SET. 2022
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI